

*oltre la documentazione già consegnata, fossero stati predisposti e sottoscritti da Direzione Lavori documenti costituenti SAL come da contratto Peschiera-Sielt/Peschiera-Euroappalti e che Peschiera aveva (n.d.a.) risposto che tali documenti non erano (n.d.a.) stati formati”.*

*Immediatamente dopo l'esposizione delle spiegazioni offerte dalla concessionaria la Commissione, come risulta sempre dal verbale n. 31, verbalizzò che “preso atto di quanto sopra, ritiene, in ragione della documentazione consegnata in data odierna e delle precisazioni fornite nella presente seduta, di avere finalmente acquisito tutta la documentazione disponibile dal concessionario. La Commissione procederà ora al compimento dell'istruttoria finalizzata a sciogliere la riserva relativa alla correttezza delle modalità di determinazione dei centri di costo proposta dal concessionario nella seduta 7 settembre 2010. Lo scioglimento della riserva avverrà nei tempi tecnici strettamente necessari”.*

Dopo l'assunzione della determinazione di riservarsi da parte della Commissione, la seduta veniva tolta con rinvio per la prosecuzione dell'istruttoria alla seduta del 20.1.2011.

Premesso che l'anno della seduta del 13 gennaio della Commissione di Vigilanza e Collaudo non può che intendersi essere il 2011 - e non già il 2010 come riportato testualmente in imputazione, non risultando agli atti, infatti, alcuna seduta della Commissione di Vigilanza e Collaudo nella data del 13.1.2010 e neppure risultando essere stata trasmessa altra memoria ex art. 10 legge 241/90 dalla concessionaria al Comune se non quella in data 15.12.2010, data rispetto alla quale la seduta della Commissione richiamata in imputazione sarebbe successiva - si osserva che il contenuto stesso del verbale della seduta in oggetto, verbale n. 32, smentisce l'assunto di accusa per contenere tale verbale affermazioni differenti da quelle sintetizzate in imputazione e di significato non riducibile a quello ritenuto in ipotesi di accusa.

Invero come risulta dal dato testuale di tale verbale, come sopra testualmente riportato, la Commissione in esito alla seduta e, dunque, a fronte delle “*precisazioni*” fornite da Porto di Imperia spa non attestò “*di avere finalmente acquisito la documentazione che le necessitava per verificare i costi*”, così come indicato in imputazione, ma, dopo avere dato atto di “*avere acquisito tutta la documentazione disponibile dal concessionario*”, di “*procedere al completamento dell'istruttoria finalizzata a sciogliere la riserva precedentemente assunta in ordine alla correttezza delle modalità di determinazione dei centri di costo proposta dal concessionario*”.

In altri termini quanto precisato da Porto di Imperia spa nel corso della seduta del 13.1.2011 in relazione alla documentazione “Allegato 11” non condusse la Commissione di Vigilanza ad attestare di avere acquisito la documentazione necessaria alla stima del costo delle opere, ma la determinò semplicemente a valutare che la concessionaria non era nel possesso di altra documentazione, relativa ai rapporti tra Peschiera srl e Sielt/Euroappalti, utile per potere sciogliere la riserva che aveva precedentemente assunto in ordine alla

proposta avanzata da Porto di Imperia di individuare il centro dei costi delle opere erette nella Peschiera Edilizia srl<sup>75</sup>.

Pertanto la Commissione in esito alla seduta 13.1.2011 non adottò provvedimenti espressione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dall'art. 8 Decreto Burlando capaci di incidere nell'iter amministrativo diretto al collaudo delle opere, anzi riservandosene la decisione; e neppure, nello svolgimento del compito specifico alla stessa attribuito dall'art. 12 CDM (che le imponeva di verificare il costo effettivo delle opere erette), espresse alcuna determinazione in merito al reperimento della documentazione utile per la determinazione dei costi delle opere, attestando l'idoneità della documentazione "Allegato 11" per tale scopo. Anzi, dalla lettura dei verbali delle sedute del 17 e del 22 dicembre 2010, nel corso delle quali la Commissione di Vigilanza aveva avuto modo di analizzare la documentazione "Allegato 11" della memoria 15.12.2010, anticipatamente rispetto al contraddittorio instaurato con la concessionaria il 13.1.2011, emerge che la Commissione già aveva espresso una valutazione di inidoneità di tale documentazione per la verifica dei costi delle opere erette<sup>76</sup>.

Si impone, infine, osservare che nel caso in esame l'imputato Conti è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 479 c.p. quale autore mediato del falso ideologico commesso, secondo l'assunto d'accusa, dalla Commissione di Vigilanza.

L'affermazione di responsabilità dell'autore mediato del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula *"che l'atto, per disposizione di legge, debba essere redatto sulla base delle dichiarazioni di terzi, per cui l'attività*

<sup>75</sup> La proposta, come già sopra diffusamente analizzato, di individuare il centro dei costi in Peschiera srl era stata avanzata dalla concessionaria Porto di Imperia spa nella seduta della Commissione di Vigilanza e Collaudo del 7.9.2010, al verbale della quale si rinvia, e la Commissione, riservatasi di adottare le proprie determinazioni al riguardo di tale proposta, nelle successive sedute del 20.9.2010, 30.9.2010 richiese alla concessionaria la documentazione contabile relativa ai rapporti in essere la Peschiera srl e le società alle quali la stessa aveva affidato l'esecuzione delle opere. La documentazione che Porto di Imperia consegnò a tale fine risulta essere, come emerge dai verbali delle sedute n. 30 (17.12.2010), 31(22.12.2010) e 32 (13.1.2011), quella costituente l'allegato 11 alla memoria 15.12.2010 di Porto di Imperia spa.

<sup>76</sup> Nei verbali indicati la Commissione, dopo avere individuato criticità in specifici documenti, concludeva indicando che "la Commissione rimane pertanto ancora in attesa degli Stati Avanzamento dei Lavori redatti e sottoscritti nell'ambito della realizzazione dei lavori e corrispondenti alle fatture e alle lavorazioni eseguite, citate nei contratti di sub appalto, riservandosi comunque ulteriori richieste dovute al prosieguo dell'esame della documentazione trasmessa, che proseguirà nel corso della prossima seduta della Commissione"(verbale n. 30) e che "Ancora una volta vengono forniti alla Commissione documenti di incerta attendibilità (perché non sottoscritti dalla competente D.L.), diversi rispetto a documentazione precedentemente consegnata, invece che reale contabilità dei lavori, unico strumento necessario alla commissione per eseguire i doverosi controlli finalizzati all'accertamento del costo effettivo delle opere, normalmente acquisito in casi analoghi (anche nelle fattispecie di lavori non soggetti alle normative relative ai lavori pubblici)" (verbale n. 31) e che "In conclusione la Commissione rimane ancora in attesa degli Stati Avanzamento dei Lavori svolti, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori" (verbale n. 31).

*documentata rappresenta una attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico ufficiale non ha diretta conoscenza. In tal caso della falsità ideologica in atti pubblici risponde il terzo che, con mendaci dichiarazioni, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale” (Cass. sez. V 15 aprile 1980 n. 7739).*

In ragione del richiamato principio deve escludersi la configurabilità della responsabilità dell'imputato quale autore mediato del falso descritto in imputazione. Infatti la certificazione dei costi delle opere erette cui era chiamata la Commissione derivava una verifica dei costi medesimi ad opera della Commissione ai sensi dell'art. 12 CDM, verifica da compiersi, come reiteratamente ribadito nei verbali delle sedute della Commissione e spiegato dai suoi componenti nel corso delle deposizioni dibattimentali (deposizioni Lunghi, Boni, Erasmi e Blanco), attraverso la verifica della documentazione nel possesso della concessionaria in contraddittorio con la stessa.

- Capi M, N.

Carlo Conti è altresì imputato, al capo M, di aver commesso i reati di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p., per aver redatto e sottoscritto, quale pubblico ufficiale, il PEF allegato alla Variante 2007. Il documento sarebbe falso laddove sovrastimava i costi di realizzazione del porto di Imperia (circa 162 milioni di euro, come già visto) e dichiarava ricavi inferiori a quelli reali (per sottostima degli stessi). Il reato sarebbe aggravato ex art. 476, II co., c.p. per essere il PEF atto fidefacente.

Quanto esposto nella parte introduttiva all'esame delle imputazioni di falso, che si richiama integralmente, porta a concludere che il delitto contestato non possa ritenersi integrato sotto più di un profilo.

Quando Conti presentò il PEF, rispetto alla pubblica amministrazione era soggetto richiedente l'approvazione della Variante, si trovava in posizione di soggezione verso la stessa, al più di interesse legittimo, e con l'istanza instaurava un procedimento amministrativo di approvazione che prevedeva che sull'istanza e i suoi allegati vi fosse ampia ed adeguata istruttoria e libera valutazione; l'atto non era dunque inoltrato alla p.a. nell'esercizio di un potere amministrativo e non si inseriva come presupposto diretto di un successivo atto amministrativo necessitato. Non poteva perciò ritenersi "atto interno" di un procedimento amministrativo. Né il documento, che per sua natura ha valore di preventiva stima economico-finanziaria del progetto di impresa, può essere inteso come "atto destinato a provare la verità di fatti", che, per la natura stessa del documento, non possono essere che futuri e solo ipotizzati.

Lo stesso argomento valga per la condotta contestata sub capo N) che si contesta commessa con l'allegazione nel Progetto Definitivo in variante del documento "Stima lavori impianti

elettrici” STI04 19.11.2008), che si assume falso nel suo importo per l'allegazione di quantità aumentate senza che ciò corrispondesse al vero.

Con l'ulteriore nota che, nello specifico, la contestazione generica non consente di apprezzare quale sarebbe stata la verità mistificata, di quanto ci sia allontanati da essa, tenuto anche conto che, per quanto emerso dalle testimonianze (cfr. in particolare teste Bottazzi, ud. 21.1.2013), vi fu un notevole incremento delle quantità di cavidotti elettrici rispetto al progetto originario del porto.

Anche per tali addebiti l'imputato va mandato assolto.

\* \* \* \*

### Sui capi O e P.

Deve accogliersi la richiesta assolutoria del Pubblico Ministero formulata all'esito dell'istruttoria dibattimentale in merito alle imputazioni formulate a carico di Carlo Conti con riferimento ai fatti avvenuti il 26.10.2009 e 3.11.2009 in occasione dell'asta pubblica per la cessione di quote azionarie minoritarie della Porto di Imperia spa di cui era titolare il Comune (cessione stabilita dal Consiglio con del. 82 del 21.9.2009).

In sintesi, gli è stato contestato di aver turbato la gara, “per finalità rimaste oscure”, inviando al Comune di Imperia una busta contenente un'offerta d'acquisto apparentemente proveniente da tale società Screw Travel Ltd in persona di tale Tracy McLean avente sede nelle isole Vergini (capo O) e di avere indotto al falso ideologico in atto pubblico i pubblici ufficiali del Comune che produssero la missiva 3.11.2009 inviata all'indirizzo di tale società per invitarla a manifestare interesse per procedersi a trattativa privata (capo P). Ciò con le aggravanti di abuso dei poteri e violazioni dei doveri di incaricato di pubblico servizio e ai danni del Comune (capi O e P) e di aver indotto ad un falso in atto fidefacente (capo P).

Le finalità oscure del gesto si sono in realtà chiarite nel dibattimento.

Come emerge dal verbale di sit Conti 20.1.2011, acquisito agli atti del fascicolo su richiesta della difesa di Conti, con il consenso delle parti, nonché dall'esame dello stesso imputato, egli inviò da un pc presente negli uffici della società imperiese, già in uso al vice direttore amministrativo Pellegrini (cfr. teste Pellegrini, ud. 21.3.2013, p. 43), una apparente proposta che voleva essere una beffa al Comune, per ragioni personali di contestazione al sindaco Strescino (lo stesso nome della società, contenente un termine gergale per indicare in inglese l'atto sessuale, associato al nome del luogo ove si dichiarava essere la sede legale, voleva essere ed apparire subito come uno scherzo).

L'atto non voleva né poteva essere lesivo dello svolgimento della gara perché la busta contenente la documentazione da allegarsi per la ammissibilità all'asta, da aprirsi preliminarmente a quella dell'offerta vera e propria – ciò che Conti, già pratico di aste pubbliche, sapeva - non conteneva alcunché, come si evince dalla documentazione acquisita (prod. PM ud. 5.12.2012, sottofasc. 12). Si legge infatti nel verbale della Commissione di gara del 26.10.2009: *“Si procede all'apertura del plico (l'unico presentato, n.d.a.) avente come intestatario: Screw Travel Ltd (omissis). Si verifica che nello stesso sono presenti due buste A) e B), come richiesto dal bando, ma nella busta A) Documentazione risulta solo una dichiarazione generica: “Si dichiara di aver preso conoscenza di tutti i punti relativi a ciò che è richiesto nel bando di gara per la busta A”. Mancando totalmente l'istanza formale, regolarmente compilata a pena di esclusione, la domanda non risulta ammissibile. La Commissione non può procedere all'apertura della busta B) dell'offerta che viene presa in consegna dal Presidente della Commissione ai fini della Conservazione agli atti. La Commissione, preso atto che non sono pervenute altre offerte, dichiara l'asta deserta.”*

E' evidente che la vicenda, frutto dell'iniziativa *ioci causa* di Carlo Conti, come da lui stesso dichiarato, non integra il reato contestato, posto che la condotta non risulta lesiva del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353 c.p., né idonea a lederlo, né fu posta in essere con le modalità richieste dalla norma, risultando evidente che la gara non fu impedita o turbata in alcun modo con la condotta tipizzata.

Ugualmente deve escludersi che ciò che avvenne successivamente - ossia che, non ancora smascherato lo scherzo, fu inviata una missiva per contattare la fantomatica società delle Isole Vergini da parte del Settore Servizi Finanziari della Città di Imperia a firma del responsabile del procedimento Alessandro Natta per comunicarle la mancata ammissione e approfondire il suo interesse alla cessione di quote azionarie - possa configurare a carico dell'imputato una responsabilità come autore mediato di falso ideologico in atto pubblico, dal momento che tale missiva, per il suo contenuto meramente informativo al soggetto privato (evidentemente neppure giunta a destinazione), non appare costituire alcun atto pubblico, per quanto detto in introduzione sui requisiti necessari dell'atto stesso, né ancor meno un atto fidefacente.

\* \* \* \*

Sui capi R e S dell'imputazione.

I capi indicati hanno ad oggetto l'adozione da parte di Calzia Ilvo, Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia, del provvedimento di chiusura della Conferenza di

Servizi deliberante in sede di approvazione della variante della concessione demaniale marittima rilasciata a Porto di Imperia il 28.12.2006, e dei permessi di costruire rilasciati in relazione ai lavori previsti dai progetti definitivi della concessione demaniale marittima 28.12.2006 e della concessione in variante 25.1.2010.

- Capo R

Nello specifico è contestato all'imputato Ilvo Calzia, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, il delitto di cui all'art. 323 c.p. per avere il medesimo dichiarato conclusa la conferenza dei servizi ex art. 6 decreto Burlando con la determinazione dirigenziale 22.12.2009, in violazione degli artt. 6, 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater legge 240/91, in quanto tale provvedimento sarebbe stato adottato nonostante l'Agenzia del Demanio si fosse riservata di esaminare il piano economico finanziario allegato al progetto di variante, con ciò cagionando "un ingiusto danno al Demanio, consistito nell'impossibilità di esprimersi sulla durata della concessione demaniale formulando il proprio parere obbligatorio all'Ufficio Demanio del Comune di Imperia essendo tale durata basata sul rapporto costi/ricavi che il Piano economico finanziario di variante 2007 indicava in maniera falsa e fraudolenta".

L'ipotesi di imputazione risulta infondata in quanto la determinazione dirigenziale 22.12.2009 di chiusura della conferenza dei servizi in sede deliberante, indetta ex art. 6 decreto Burlando, assunta dall'imputato in assenza del parere dell'Agenzia del Demanio, non integra violazione di legge; lo stesso organo dell'accusa ha concluso per l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.

Il decreto Burlando, che disciplina il procedimento per la concessione di aree del Demanio Marittimo destinate alla realizzazione di infrastrutture portuali dedicate alla nautica da diporto, prescrive agli artt. 5 e 6 l'indizione della Conferenza di servizi da parte del Sindaco del Comune investito della domanda di concessione per procedere all'esame del progetto preliminare e, successivamente, di quello definitivo. Le norme citate dettano una disciplina speciale e rinviano a quella generale contenuta dalla legge 241/90, per quanto non normato, rimanendo comunque applicabile la disciplina regionale in materia, l'art. 59 legge n. 36/97 nel caso della Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. f) decreto Burlando alla conferenza indetta per la verifica dell'ammissibilità dei progetti preliminare (volta ad individuare l'istanza da ammettere alla successiva fase di approvazione) è chiamata a partecipare l'Agenzia del Demanio, quale amministrazione finanziaria deputata alla tutela degli aspetti dominicali, al fine di esprimersi in relazione alle proprie competenze che riguardano, come statuito dall'art. 15 cod. nav., la determinazione dei canoni di concessione e la durata della medesima.



In forza dell'art. 15 cod. nav., come puntualizzato dalla circolare ministeriale 24.5.2001 n. 120, nell'ambito del procedimento per il rilascio di concessione per la gestione e costruzione di approdo turistico per la nautica da diporto, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo, stante la natura delle opere erigende su bene del demanio, di pronunciarsi in merito alla determinazione dei canoni di concessione e alla sua durata. Il suo parere non è però vincolante, in quanto la determinazione dei canoni e della durata della concessione rientra nella competenza della amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla concessione, ed è finalizzato a consentire alla stessa di acquisire tutti gli elementi istruttori utili per formare la propria volontà (sulla natura obbligatoria e non vincolante del parere che l'agenzia del demanio è chiamata ad esprimere in seno alla Conferenza di servizi di cui agli artt. 5 e 6 decreto Burlando confronta le deposizioni di Pesci Anna, Digiannantonio Roberto, Terzaghi Luca).

Alla Conferenza indetta ai sensi dell'art. 6 decreto Burlando per esprimersi in merito all'approvazione del progetto definitivo, partecipano l'ufficio del genio civile e l'autorità competente per la pronuncia della compatibilità ambientale nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di cui all'art. 5 per il caso non abbiano ancora definitivamente formalizzato i provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel caso in esame in occasione nella seduta deliberante 3.8.2009 della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 6 decreto Burlando, per l'approvazione del progetto definitivo di variante, dopo che già si erano tenute le sedute referenti, l'Agenzia del Demanio, alla stessa convocata, non intervenne e comunicò all'Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia, con nota prot. 10536 del 3.8.2009, di esprimere il proprio assenso al progetto definitivo "dal punto di vista tecnico" ma chiese di dedurre le proprie conclusioni in relazione al piano economico finanziario di progetto entro 30 giorni dal ricevimento dell'*"integrazione di dettaglio relativa al Piano Economico finanziario con opportune specifiche per tutte le voci difformi da quanto precedentemente presentato"* richiesta a Porto di Imperia (cfr. Verbale seduta 3.8.2009 in sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012). La Conferenza, nella successiva seduta deliberante dell'11.8.2009, alla quale l'Agenzia del Demanio non partecipò, dichiarò conclusi i lavori e dispose notificarsi il verbale della seduta, *"costituente anche determinazione conclusiva della Conferenza"* a tutte le amministrazioni e gli Enti convocati. Dispose inoltre che il Comune, quale autorità indicente la Conferenza, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 59 c. 4 l. r. 36/97, provvedesse all'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 14 ter co. 9 legge 241/90 in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza, una volta conseguito il nulla osta di competenza demaniale sull'atto suppletivo alla concessione demaniale (cfr. Verbale seduta 11.8.2009 in sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012).

I lavori della Conferenza vennero dichiarati conclusi avendo valutato la Conferenza medesima di aver acquisito tutti i pareri delle amministrazioni assenti.



Con provvedimento 22.12.2009 Ilvo Calzia, quale Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Imperia, adottò ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter c. 9 legge 241/90 il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza in seduta deliberante, e ciò dopo avere effettuato, ai sensi dell'art. 59 c. 4 l. r. Liguria 36/97, le comunicazioni del verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi in seduta deliberante a tutti i partecipanti alla stessa, con l'avviso della facoltà di presentare osservazioni nel termine di 15 giorni, in difetto dovendosi ritenere approvato il verbale, e avere recepito il decreto del Dirigente del Settore Aree Demaniali Marittime – Regione Liguria n. 3515 del 15.12.2009, con il quale venne rilasciato il nulla osta allo schema di atto formale dell'atto suppletivo inerente la variante alla concessione (nel frattempo elaborato dal Dirigente Settore 4 Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, cfr. Deposizione Rametto Claudio).

Si precisa che il nulla osta del Dirigente del Settore Aree Demaniali Marittime 15.12.2009 è l'atto con il quale viene verificata la corrispondenza delle proposte formulate dal Comune ai criteri alle finalità e alle funzioni del Piano di pianificazione delle aree demaniali marittime, riservato ai sensi della legge regionale 13/99 alla Regione, e che tale atto di verifica non può che intervenire se non successivamente all'approvazione da parte della Conferenza di servizi del progetto definitivo e successivamente della redazione dello schema dell'atto concessorio da parte del Comune, quale amministrazione competente al suo rilascio in virtù della legge regionale 13/99. Tale nulla osta è, dunque, atto diverso dal parere di competenza dell'amministrazione finanziaria, Agenzia del Demanio. (cfr. deposizione Rapetto Claudio, funzionario Ufficio Pianificazione Territoriale, Area Demaniale Marittima della Regione Liguria, partecipante alla conferenza dei servizi in rappresentanza di tale Ufficio, Lorenzani Franco, Direttore Generale Dipartimento Urbanistica Regione Liguria, udienza 19.11.2013, decreto n. 3515 del 15.12.2009 in sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni del p.m.).

Premesso quanto sopra, innanzitutto si osserva come il provvedimento di cui all'art. 14 ter co. 9 legge 241/90 (cfr. Determina Dirigenziale n. 2199 del 22.12.2009 in sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012), fu adottato dall'imputato non già quale responsabile del procedimento amministrativo, bensì quale "*organo competente per la sua adozione*" (art. 6 co. 1 lett. e), e cioè quale dirigente dell'unità organizzativa individuata dal Comune quale Amministrazione competente al rilascio del provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 4 legge 241/90.

È allora evidente che la condotta dell'imputato non può essere valutata secondo le norme che disciplinano il responsabile del procedimento amministrativo e, in particolare, non può essere censurata ai sensi dell'art. 6 l. 241/90. Peraltro tale condotta, consistita nell'aver adottato il "*provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva*" assunta dalla conferenza di servizi non risulta stigmatizzabile neppure ai sensi del complessivo disposto normativo – artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater legge 241/90 – indicato in imputazione.

Invero il provvedimento "finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis" disciplinato dall'art. 14 ter co. 9 legge 241/90 (nella formulazione previgente alla sua abrogazione in forza dell'art. 49 del D.L. 78/10 convertito nella legge 122/10 ) è l'atto attraverso il quale il contenuto della decisione adottata dalla conferenza deliberante viene formalizzato dall'amministrazione precedente.

La determinazione conclusiva di cui all'art. 6 bis è l'atto finale della Conferenza di servizi deliberante che decide "valutate le specifiche risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti espresse in seno alla stessa" (art. 14 ter co. 6 bis nel testo previgente la novella di cui al D.L. 78/10).

Con il che il provvedimento finale di cui all'art. 14 ter co. 9, che formalizza le determinazioni conclusive della conferenza di servizi, è un provvedimento ricognitivo necessariamente conforme alle determinazioni assunte dalla Conferenza.

Or dunque la determinazione dirigenziale n. 1299 del 22.12.2009 risulta adottata nel rispetto di legge e, particolarmente, dell'art. 14 ter co. 9 legge 241/90, tenuto conto che la stessa è stata assunta in aderenza con la determinazione conclusiva della Conferenza, come espressa da quest'ultima nel verbale della seduta 11.8.2009. Nel suddetto verbale, infatti, dopo essere stato dato atto dell'acquisizione dei pareri delle amministrazioni e degli enti assenti, tra i quali quello dell'Agenzia del demanio, viene indicato che la Conferenza è formalmente conclusa nei termini e con gli effetti in essa indicati sulla base delle deliberazioni, dei pareri e delle determinazioni resi dagli enti partecipanti, che il verbale della seduta costituisce la determinazione conclusiva della Conferenza e che in conformità a tale determinazione conclusiva dovrà essere adottato dall'organo precedente, il Comune (nella persona del dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi del citato art. 4), il provvedimento finale di cui all'art. 14 ter co. 9 l. 241/90 previo nulla osta di competenza demaniale.

A nulla rileva, ai fini della valutazione della correttezza dell'operato dell'imputato, l'eventuale illegittimità della determinazione conclusiva della Conferenza per essere stata assunta in assenza del parere dell'Agenzia del Demanio. Infatti il soggetto chiamato ad adottare il provvedimento di cui all'art. 14 ter co. 9 risulta investito del dovere di dare impulso al procedimento, adottando tale atto, e non anche di una funzione di controllo per verificarne la legittimità, dovendosi limitare a recepire con un provvedimento formale le decisioni assunte nella Conferenza deliberante.

Inoltre, si rileva che, a fronte della decisione della Conferenza di servizi di concludere i lavori al termine della seduta dell'11.8.2009, nessuna osservazione risulta essere stata formulata ai sensi dell'art. 59 c. 4 l. r. Liguria n. 36/97 dalle amministrazioni convocate alla stessa, dopo che alle medesime era stato trasmesso il verbale della seduta conclusiva, così dovendosi ritenere approvato il contenuto di tale verbale ai sensi della norma citata. In particolare nessuna osservazione fu espressa né dall'Agenzia del Demanio, né dal Dirigente del Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, non presente alla seduta

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

dell'11.8.2009, il quale al fine del rilascio del nulla osta della Regione, Settore Aree demaniali marittime, successivamente al ricevimento della comunicazione ex art. 59 c. 4 legge citata, predispose la bozza del provvedimento di concessione completo dell'indicazione dei canoni concessori e della durata della concessione (cfr. deposizione Rapetto Claudio, in merito al carteggio intervenuto tra il Settore Aree demaniali marittime della Regione e il Dirigente del Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, udienza 19.11.2013, lettere 24.11.2009 della Regione Liguria al Comune di Imperia a firma arch. Artom e risposta 2.12.2009 a firma Dirigente Settore Porti Lunghi Pierre Marie).

Vi è poi da osservare che la Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 6 decreto Burlando è una conferenza "decisoria" di cui all'art. 14 co. 2 legge 241/90, perché addiviene alla determinazione finale attraverso la collaborazione di autorità dotate di poteri decisori, chiamate ad esprimerli in seno alla conferenza in seduta deliberante, dopo aver provveduto a formare le proprie determinazioni nella fase delle precedenti sedute referenti. L'Agenzia del Demanio, per quanto sopra esposto, non è dotata di poteri decisori rispetto al rilascio della concessione demaniale marittima, essendo tenuta esclusivamente ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, finalizzato a consentire al Comune, quale autorità competente al rilascio della concessione, di assumere le proprie determinazioni in merito ai canoni e alla durata della concessione.

Se, dunque, la Conferenza indetta ex art. 6 decreto Burlando è il luogo ove le amministrazioni titolari di un potere di amministrazione attiva rispetto al provvedimento concessorio sono chiamate ad esprimere le proprie determinazioni, in tale conferenza è il Comune l'amministrazione competente ad esprimere le determinazioni in merito ai canoni e alla durata della concessione e non l'Agenzia del Demanio il cui parere è mero atto istruttorio per le determinazioni dello stesso.

Ed allora appare possa trovare giustificazione la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi in seduta deliberante assunta l'11.8.2009 e, in particolare, l'attribuzione di valore di assenso al progetto di variante espresso dall'Agenzia del Demanio con nota 10536 (cfr. pg. 2 verbale Conferenza di servizi 11.8.2009, sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012). Infatti, essendo nella discrezionalità del Comune la determinazione della durata della concessione e non incidendo tale aspetto concessorio sulle competenze delle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza con poteri decisori, non appare censurabile la determinazione della Conferenza, presente il Comune, di attribuire al parere dell'Agenzia del Demanio valore di assenso, non avendo il Comune rappresentato di non essere in grado di esprimere la propria determinazione in assenza delle valutazioni dell'Amministrazione Finanziaria (il parere della quale, in ragione della sua natura istruttoria, avrebbe dovuto essere espresso nelle sedute referenti e non in quelle deliberanti).



E ciò tanto più se si considera che la variante non contemplava il prolungamento della durata della concessione. Del resto per la sua natura istruttoria, il luogo deputato per acquisire il parere dell'Agenzia del Demanio avrebbe dovuto essere quello della Conferenza di servizi in sede referente, che è il luogo deputato alla istruttoria dei procedimenti di determinazione delle singole amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 co. 2 legge 240/91 con poteri decisori.

Per quanto esposto non si ritiene che il provvedimento dirigenziale n. 1299 del 22.12.2009 sia stato adottato dall'imputato in violazione di legge e, in particolare, delle norme indicate in imputazione e, conseguentemente, deve escludersi che sia integrato l'elemento materiale del reato al medesimo ascritto.

- Capo S

La contestazione in oggetto si riferisce all'attività compiuta da Ilvo Calzia nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia. Nello specifico due sono le condotte stigmatizzate: la prima relativa al fatto di avere falsamente attestato nel permesso a costruire 1/07 del 9.1.2007 che i progetti esecutivi del Porto di Imperia ricevuti erano stati redatti in conformità con il DM 14.4.1998; la seconda relativa al fatto di avere "implicitamente avallato" quelli ricevuti in relazione al permesso a costruire 23/10 del 5.2.2010, di cui ometteva il controllo pur avendoli ricevuti, non avendo attestato tale conformità.

Preliminarmente si osserva che il DM 14.4.1998, intitolato "*Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto*", disciplina la documentazione progettuale da redigere in relazione alla presentazione di istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ossia i progetti preliminare e definitivo soggetti all'approvazione della Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 5 e 6 decreto Burlando, e non anche quelli esecutivi che non costituiscono oggetto di verifica al fine del rilascio della concessione demaniale marittima.

Se l'ambito di riferimento del DM 14.4.1998 è, dunque, circoscritto alla progettazione preliminare e definitiva e non anche a quella esecutiva delle opere portuali, i progetti esecutivi delle opere portuali non possono essere suscettibili di verifica ai sensi del decreto citato e l'eventuale attestazione di conformità di tali progetti alla citata normativa sarebbe ontologicamente erronea.

Ciò premesso si osserva, in relazione alla prima condotta censurata, che nel permesso a costruire 1/07 l'imputato ha dato atto della redazione secondo le indicazioni del DM 14.4.1998 non già con riferimento ai progetti esecutivi, bensì a quello definitivo (cfr p. 2

del Permesso a costruire 9.1.2007 in sottofascicolo 3 faldone 1, produzioni p.m. udienza 5.12.2012).

Tale attestazione è, dunque, formalmente corretta e non ha attitudine a trarre in inganno in relazione al fatto di essere riferibile alla progettazione esecutiva.

Tale attestazione può altresì ritenersi corretta nel merito, ossia può altresì ritenersi corretta l'asserita conformità in ragione del fatto che la redazione di tale progetto definitivo in conformità con il DM 14.4.1998 risulta essere stata positivamente vagliata dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 6 decreto Burlando, come attestato nell'atto di concessione Rep. 2306 del 28.12.2006, che a sua volta dà atto "*che la Porto di Imperia spa ha elaborato il progetto definitivo, redatto secondo le indicazioni del DM 14.4.1998*" (cfr. p. 6 concessione demaniale marittima 28.12.2006).

Si sottolinea, inoltre, che la chiara e non equivoca dizione dell'attestazione, ossia la redazione del progetto secondo le indicazioni del DM 14.4.1998 esclude la possibilità di inganno rispetto alla possibilità di interpretare tale attestazione nel senso di essere stata verificata la congruità e correttezza del contenuto degli elaborati progettuali ed in particolare, come indicato in imputazione, di quello contenente la stima dei lavori delle opere ed i piani economici e finanziari.

L'attestazione contenuta nel permesso a costruire 1/07 non presenta, dunque, profili di mendacità e non offre rappresentazioni distorte o, comunque, tali da indurre in inganno rispetto alla situazione reale, con il che potendosi escludere che l'inserimento della stessa da parte dell'imputato nel permesso a costruire 1/07 del 9.1.2007 integri l'elemento materiale del delitto ascrittogli.

In relazione alla seconda condotta stigmatizzata in imputazione ("non attestava tale conformità, omettendo tale controllo in relazione ad atti che pure aveva ricevuto, così implicitamente avallandoli: in particolare il piano economico finanziario di variante 2007, redatto su mere fotocopie e privo di sottoscrizione da parte di alcuno reca addirittura il suo timbro e la sua sottoscrizione") si osserva.

Nel permesso a costruire 23/10, che è stato rilasciato a integrazione e modificazione, per le opere ancora da realizzare, del permesso a costruire 1/07 del 9.1.2007 (come specificato nel permesso medesimo, in sottofascicolo 3 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012), è semplicemente fatto richiamo alla presa visione del progetto redatto dall'architetto Morasso.

Ilvo Calzia ha spiegato di non avere provveduto ad attestare la conformità della documentazione progettuale presentata ai fini del rilascio del permesso a costruire "in variante" in quanto, non contenendo essa tutti gli elaborati indicati dal DM 14.4.1998, ma solo quelli che recepiscono le modifiche oggetto della richiesta della variante, ha ritenuto, non essendoci rilievi formali da muovere alla nuova documentazione presentata, potesse valere l'attestazione di conformità espressa nel permesso a costruire 1/07, tenuto conto che

il nuovo permesso a costruire n. 23/10, così come indicato nello stesso, costituiva una integrazione di quello n. 1/07 per le nuove opere e per quelle già autorizzate ma oggetto di modifica.

D'altro canto anche nel provvedimento di variante alla concessione demaniale (Appendice all'atto n. 5/2006 reg. Rep. 2306 del 28.12.2006 variante progetto per la realizzazione dell'approdo turistico di Imperia, sottofascicolo 2 faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012), non è attestata la conformità ex DM 14.4.1998 della documentazione progettuale presentata a corredo della istanza di variante, essendo meramente riportato l'elenco degli elaborati tecnici prodotti ed aggiornati dalla Società Porto di Imperia spa.

La scelta operativa seguita dall'imputato non è, dunque, singolare ma ricalca la medesima già effettuata da chi ha rilasciato l'appendice in variante della concessione demaniale, che precede temporalmente il rilascio del permesso a costruire n. 23/10.

L'adozione dell'appendice in variante della concessione, intervenuta, lo si ripete, antecedentemente al rilascio del permesso a costruire 23/10, permette, inoltre, di ritenere la conformità del progetto definitivo di variante ai dettami di cui al DM 14.4.1998 atteso che a fondamento della sua adozione vi è l'approvazione dello stesso da parte della Conferenza di servizi indetta ai sensi degli artt. 5 e 6 decreto Burlando, così come indicato nel testo medesimo dell'appendice (approvazione, tra l'altro, richiamata anche nel permesso a costruire 23/10).

Che la nuova documentazione presentata a corredo della domanda di variante rispondesse ai requisiti formali di legge, anche con riferimento al piano economico finanziario, si arguisce non solo dal contenuto del testo dell'appendice di variante della concessione, ma anche dal parere espresso con nota 15036 del 3.8.2009 dalla Agenzia del Demanio, in occasione del ricevimento della convocazione della seduta della Conferenza di Servizi in sede deliberante. L'Agenzia del Demanio manifestò, infatti, il proprio assenso dal punto di vista tecnico, e non mosse alcuna censura in ordine alla conformità a legge del piano economico finanziario rispetto al quale si era riservata valutazioni nel merito.

Per quanto esposto non è dato censurare che l'imputato abbia avallato il progetto definitivo a corredo della domanda di variante, non risultando che lo stesso non rispondesse ai requisiti di legge, tanto più che tale verifica di conformità sarebbe stata effettuata positivamente dal medesimo, come riferito a dibattimento (cfr. esame imputato, dichiarazioni spontanee udienza 30.9.2014).

La circostanza, che presso l'ufficio dell'imputato si rinvenne una copia non sottoscritta del PEF del progetto di variante, appare ininfluenza al fine di dimostrare la non conformità a legge della documentazione progettuale predisposta da Porto di Imperia spa a corredo della domanda di variante, tenuto conto che la documentazione in originale ai sensi dell'art. 6 c. 1 decreto Burlando fu inviata, dopo la sua presentazione al Sindaco, alla Regione, dove risulta essere stata depositata (cfr. produzioni difesa Calzia Ilvo udienza 5.12.2012).

L'imputato ha del resto spiegato di averne trattenuto parte in copia, previa autorizzazione della Regione, onde esaminarla.

La rappresentazione della conformità del progetto di variante definitivo fornita dall'imputato attraverso le indicazioni riportate nel permesso a costruire 23/10 non può, dunque, dirsi non conforme al vero e non può dirsi celare una diversa situazione di fatto.

Con il che, escluso che l'imputato abbia occultato la reale situazione (*"il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale"* Cass. sez. VI 8 aprile 2004 n. 26041), potendosi ritenere corrispondente al vero la conformità della documentazione progettuale di variante, come indirettamente rappresentato dall'imputato attraverso il mero richiamo della stessa nelle premesse del suo provvedimento, deve escludersi che tale rappresentazione, così come sostenuto in sede di conclusioni dallo stesso organo dell'accusa, integri la fattispecie di reato contestata.

\* \* \* \*

#### Sui capi T e U dell'imputazione.

Le imputazioni di falso in oggetto, mosse a Calzia Paolo quale Direttore Generale del Comune di Imperia, e come tale pubblico ufficiale, hanno ad oggetto il contenuto delle note, a sua firma, 15.5.2006 e 21.6.2006 inviate all'Autorità di Vigilanza sui LLPP.

Il contesto nel quale sono intervenute le due note citate è già stato ampiamente illustrato alla nota 21 alla quale si fa rinvio nonché nell'ultima parte della trattazione relativa al capo B.

In sintesi si richiama che l'Autorità di Vigilanza, all'indomani della deliberazione del consiglio comunale di assenso all'ingresso di Acquamare srl nella compagine sociale di Porto di Imperia attraverso la rinuncia da parte del Comune alla prelazione sulla cessione da parte di Imperia Sviluppo del 4% del suo pacchetto azionario e un aumento del capitale "dedicato" a Acquamare srl, e all'indomani della sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra Porto di Imperia spa e Acquamare srl, fu investita da alcuni consiglieri della minoranza politica del Comune di Imperia del compito di esprimere le valutazioni di competenza in relazione alla legittimità della procedura seguita dal Comune per l'affidamento della costruzione e gestione del Porto di Imperia in assenza di una gara pubblica di appalto.

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Servizio Ispettivo formulò richieste di chiarimenti al Sindaco del Comune di Imperia con nota 14.4.2006 prot. 16848/06/Isp, alla quale il Comune diede risposta con comunicazione prot. 16250 del 15.5.2006 a firma di Calzia Paolo, e con successiva nota prot. 23394/06/1483 del 30.5.2005, alla quale Calzia Paolo



diede risposta con comunicazione prot. 20993 del 21.6.2006 (cfr. sottofascicolo 21 faldone 2 produzioni p.m. udienza 5.12.2012).


Con la prima missiva del 14.4.2006 del Servizio Ispettivo dell'Autorità di Vigilanza sui LLPP fu richiesta al Comune una "relazione esplicativa dell'iter tecnico-amministrativo" relativo alla procedura seguita per l'affidamento dei lavori; con la seconda richiesta del 30.5.2006 il Servizio Ispettivo fece richiesta di integrazione documentale (atto costitutivo Porto Imperia spa, concessione demaniale e relativa convenzione) e una relazione esplicativa con riguardo alla procedura adottata per l'individuazione della componente privata della società, alla provenienza pubblica e/o privata del finanziamento e allo stato del procedimento di realizzazione dell'opera.

Le comunicazioni di risposta alle richieste istruttorie formulate dal Servizio Ispettivo dell'Autorità di Vigilanza sui LLPP furono redatte e sottoscritte da Paolo Calzia, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune di Imperia, e furono elaborate di concerto con lo studio legale Alberti ed Associati, nelle persone, particolarmente, dell'avv. prof. Piergiorgio Alberti e dell'avv. Riccardo Maoli. Lo studio legale Alberti era lo studio al quale senza soluzione di continuità negli anni il Comune di Imperia aveva affidato un incarico di consulenza professionale generale, anche con riferimento alle questioni del complesso iter di approvazione del progetto del porto turistico di Imperia (cfr. deposizione Alberti, Maoli udienza 4.11.2013, Roggero udienza 20.12.2013 (Dirigente Settore contratti - Comune Imperia) e allegati sub 2 produzioni difesa Calzia Paolo; elenco prestazioni allegata alla nota di parcella 18.2.2008, Estratti delibere Giunta di incarico della prestazione professionale per l'anno 2006, determine dirigenziali di impegno di spesa per i compensi dell'avv. prof. Alberti).

Ciò premesso si osserva.

Nel Capo T) di imputazione si imputa a Calzia Paolo la falsità delle relazioni inoltrate all'Autorità di Vigilanza nella parte in cui nelle stesse è indicato che Porto di Imperia spa, come riportato in imputazione, è *"un soggetto di diritto privato, operante in regime di libera concorrenza, non destinata alla gestione ed erogazione di servizi pubblici bensì deputata allo svolgimento di attività imprenditoriali e promozionali nel settore portuale e del turismo nautico"* e nella parte in cui è riferito che il porto *"sarebbe stato realizzato da Acquamare srl unicamente con risorse sue proprie, mentre all'esatto opposto aveva già concordato con porto di Imperia spa il proprio corrispettivo consistente nel 70% dei diritti di concessione - risorse pubbliche"*.

Rinvinandosi a quanto sopra ampiamente esposto sub capo A) in ordine alla natura soggettiva di Porto di Imperia spa e alla disciplina alla medesima applicabile rispetto alle singole situazioni (cessione azioni, affidamento alla stessa della gestione e costruzione del porto e affidamento dalla stessa a terzi della realizzazione delle opere portuali), può apprezzarsi come non paiono affermazioni false le indicazioni contenute nelle relazioni



trasmesse alla Autorità di Vigilanza sulla natura di porto di Imperia spa (nelle quali è altresì indicato che Porto di Imperia spa *“non si configura come organismo strumentale del Comune per lo svolgimento di servizi pubblici”* relazione 15.5.2006; e che la stessa ha per *“oggetto l’esercizio di attività imprenditoriali e promozionali nel settore portuale e turistico le quali, pur essendo rivolte a soddisfare gli interessi della comunità locale, non attengono tuttavia alla gestione ed erogazione di servizi pubblici”*, relazione 21.6.2006).

Va peraltro sottolineato come del tutto corretta risulta l’indicazione dell’oggetto dell’attività della Porto di Imperia contenuta nella relazione 21.6.2006 a firma Calzia Paolo per riprodurre testualmente l’oggetto sociale della società, così come riportato nell’atto costitutivo della stessa (cfr. art. 2 Atto costitutivo Porto di Imperia).

Comunque l’indicazione della natura di Porto di Imperia spa non faceva parte delle richieste di precisazioni avanzate dalla Autorità di Vigilanza e la stessa può apprezzarsi come mero parere espresso per completezza della relazione sottoscritta dall’imputato. Pertanto l’Autorità di Vigilanza, in assenza di previsioni normative che la vincolassero allo stesso, era tenuta a vagliarlo. Con la conseguenza che chi tale parere ha espresso non può ritenersi responsabile ex art. 48 c.p. in relazione alla non corretta conclusione cui è pervenuta l’Autorità di Vigilanza, qualora quest’ultima lo abbia posto a fondamento delle proprie determinazioni; mentre può valutarsi la responsabilità della stessa per il caso abbia fatto riferimento a tale parere per assumere le proprie determinazioni senza procedere ad una preventiva verifica. E ciò anche nel caso in cui l’affidamento sia dipeso dalla ritenuta autorevolezza del parere medesimo (cfr. ad es. Cass. Pen., sez. V, sent. 7739 del 15.4.1980).

Con riguardo all’ulteriore indicazione stigmatizzata in ipotesi di accusa, e cioè quella *“che il porto sarebbe stato realizzato da Acquamare srl unicamente con risorse proprie”*, non è dato muovere censure in termini di falsità né di reticenza. Infatti la risposta consegnata dall’imputato, sintetizzata nei termini suddetti in imputazione (testualmente nella relazione 21.6.2006 è indicato che *“l’intervento sarà eseguito a totale carico della società che provvederà ad acquisire i necessari finanziamenti tramite l’accesso al credito privato”* e che *“non sono previsti finanziamenti pubblici e, in particolare, da parte del Comune di Imperia”*) appare corretta atteso che la richiesta dell’Autorità era di precisazione della natura privata/pubblica dei finanziamenti.

La circostanza che nelle relazioni non sia stata riferita la natura e l’ammontare del corrispettivo non pecuniario concordato tra Porto di Imperia spa e Acquamare srl per la realizzazione dell’opera – che è concetto giuridico-economico diverso da quello del costo finanziario - appare influente rispetto alla puntualità e finalità della precisazione richiesta dall’Autorità di Vigilanza. E appare, comunque, irrilevante onde ritenere incomplete le informazioni fornite all’Autorità di Vigilanza. Infatti l’assenza di informazioni in ordine al vantaggio della socia operativa per la costruzione dell’opera non era, per le osservazioni espresse sub capo A), determinante per la complessiva valutazione della legittimità

Calzia  
OK

dell'affidamento dei lavori di realizzazione del porto in assenza di evidenza e gara pubblica, rimessa all'Autorità di Vigilanza (sulla quale semmai incideva la fonte del finanziamento), tenuto conto che la stessa era stata correttamente informata in ordine alla composizione della compagine sociale di Porto di Imperia, all'aumento del suo capitale sociale con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. a favore di Acquamare srl e alla sottoscrizione da parte di quest'ultima dell'aumento di capitale con pagamento di sovrapprezzo, oltre che in ordine all'oggetto sociale di Porto di Imperia spa.

Per le considerazioni esposte può escludersi che le relazioni 15.5.2006 e 21.6.2006 a firma Paolo Calzia contengano rappresentazioni non corrispondenti al vero o comunque distorte o incomplete, atte ad integrare il delitto contestato di cui all'art. 479 c.p.

Il capo U) fa addebito all'imputato Paolo Calzia di avere, in conseguenza della falsità delle informazioni contenute nelle relazioni 15.5.2006 e 21.6.2006, indotto in inganno l'Autorità di Vigilanza che concluse nel senso della legittimità della procedura seguita dal Comune di Imperia per l'affidamento della costruzione e gestione del Porto Turistico in assenza di una gara pubblica di appalto, così come riportato nel parere 5.9.2006 a firma del Direttore, Donato Carlea.

In coerenza a quanto osservato sub capo T) deve escludersi che l'imputato sia autore mediato dell'ipotizzato falso ideologico ipotizzato.

Le indicazioni che avrebbero indotto in errore l'Autorità di Vigilanza non possono dirsi avere avuto una attitudine ingannatoria non avendo fornito, come visto sub capo T), una distorta rappresentazione della realtà fattuale o prospettazioni non corrette di essa ovvero valutazioni che l'Autorità di Vigilanza non avrebbe potuto verificare a fronte della documentazione in suo possesso.

Peraltro, per quanto illustrato sub capo A), le conclusioni alle quali è addivenuta l'Autorità di Vigilanza non paiono destituite di fondamento.

Anche con riferimento al capo U) può dunque escludersi che la condotta dell'imputato integri l'elemento materiale del reato contestato.

\* \* \* \*

#### Sul capo A1 dell'imputazione.

Anche la contestazione sub capo A1) si inserisce nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità di Vigilanza dei LLPP chiamata a pronunciarsi sulla legittimità

paoli  
OK

dell'affidamento per la costruzione e la gestione del Porto Turistico di Imperia in assenza di gara pubblica.

Il 30.5.2006, con nota prot. 23391/06/ISP, il Servizio Ispettivo della citata Autorità fece richiesta alla Porto di Imperia spa di fornire copia della Relazione Illustrativa per l'Assemblea straordinaria dei soci 1 luglio 2005.

Porto di Imperia spa, in ottemperanza della richiesta, in data 9.6.2006 trasmise copia della Relazione, con nota a firma di Domenico Gandolfo, Direttore Generale di Porto di Imperia. In ipotesi di accusa l'imputato avrebbe "dichiarato falsamente che il nuovo socio della Porto di Imperia spa Acquamare sl – peraltro scelto dal gruppo privato – avrebbe reperito tutte le risorse per la realizzazione dell'intero progetto senza ulteriori necessità finanziarie, in quanto la Porto di Imperia spa si era già impegnata, con Accordo Quadro del 7.10.2005, sottoscritto dal Gandolfo medesimo (unitamente a Carli Gianfranco) a cedere quale corrispettivo in favore di Acquamare srl il 70% dei diritti di concessione".

Si ribadisce che la circostanza che la società Acquamare srl avrebbe reperito tutte le risorse per la realizzazione dell'intero progetto senza ulteriori necessità finanziarie è di per sé corretta e come la mancata correlazione con tale circostanza di quella relativa alla pattuizione tra Porto di Imperia spa e Acquamare srl di un corrispettivo a favore di quest'ultima per la costruzione del porto non ne inficia la veridicità, attenendo i concetti di finanziamento e di corrispettivo a due piani logico-giuridico distinti, non correlati né interdipendenti.

Si osserva, inoltre, che Gandolfo non ha dichiarato alcunché alla Autorità di Vigilanza essendosi limitato ad inoltrare alla medesima, a puntuale adempimento di quanto dalla medesima richiesto, un documento preesistente, unitamente alla nota di accompagnamento con la quale venne semplicemente dato atto che si provvedeva alla trasmissione. Ne consegue che non è individuabile alcun documento proveniente dall'imputato e diretto alla Autorità di Vigilanza del contenuto descritto in imputazione.

Nel caso si dovesse intendere che oggetto della censura d'accusa sia il documento inoltrato dall'imputato, ossia la Relazione Illustrativa degli amministratori per l'Assemblea straordinaria dei soci 1 luglio 2005, si rileva che tale documento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 479 c.p. nei termini, sia pure latamente intesi, descritti in premessa, per essere tale relazione espressione di valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Porto di Imperia spa prive di efficacia verso i terzi, in assenza dell'approvazione dell'assemblea dei soci, al cui esame era per l'appunto destinata.

\* \* \* \*

Sul capo V dell'imputazione.

Come pure richiesto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dal Pubblico Ministero, l'imputato Paolo Calzia deve essere mandato assolto dall'accusa di abuso d'ufficio commesso con violazione dell'art. 2 DM 28.11.2000 in tema di imparzialità e indipendenza del pubblico dipendente, per aver costretto il Dirigente dell'Ufficio Porti e Demanio Pierre Marie Lunghi alla firma dell'autorizzazione per la costituzione di ipoteca in favore di Acquamare srl da parte di Porto di Imperia spa, che diveniva così terzo datore dell'ipoteca costituita a favore degli istituti bancari a garanzia della restituzione del finanziamento concesso ad Acquamare, con ingiusto vantaggio di quest'ultima, di rilevante gravità (reato di cui all'art. 323 co. II c.p.).

L'accusa è mossa a carico del Direttore generale del Comune, Paolo Calzia, nonostante la firma autorizzativa alla costituzione di garanzia sia stata apposta da Lunghi, quasi che la condotta che in ipotesi avrebbe procurato un vantaggio ingiusto all'Acquamare – se si tratta dell'autorizzazione alla costituzione di ipoteca - gli sia imputabile perché commessa da soggetto da lui coartato. Invero non c'è nell'imputazione un richiamo a norme che lascino ipotizzare una commissione del reato di abuso "mediata" dalla condotta altrui, e a ben guardare il richiamo agli artt. 46 c.p. o 48 c.p. sarebbe fuori luogo (costringimento *fisico* o induzione in errore).

Il richiamo alla violazione di legge o regolamento ha riguardo all'art. 2 DM 28.11.2000 (con riferimento al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione) ed essa viene addebitata al solo Calzia, il che porta a concentrare l'attenzione sulla costrizione esercitata sul funzionario; da essa sarebbe conseguito (tralasciando i passaggi intermedi) il vantaggio ingiusto della Acquamare per aver ottenuto una dazione di ipoteca da parte di Porto di Imperia spa e con essa un finanziamento cospicuo. E tuttavia si omette di considerare che vi deve essere nesso di causalità diretta tra la condotta abusante, violativa di norme o di regolamenti, ed il risultato vantaggioso ingiusto.

Resta però assai dubbio che si possa definire una reale coartazione - tale da annullare la volontà propria dell'autore materiale della condotta vantaggiosa sì da renderlo del tutto neutro rispetto al reato – la pressione esercitata sul funzionario dal Direttore del Comune, che, per come emerso dalla sua stessa testimonianza, è apparsa in realtà una viva opera di convincimento per vincere le ritrosie del funzionario - dettate, per sua stessa ammissione, da un sentimento personale di risentimento per l'estraniamento dalle decisioni importanti dell'ufficio, da problemi personali legati alla grave malattia della moglie, da perplessità sulla possibilità di costituire ipoteca su cose future. La sollecitazione non comportò nessun effetto intimidatorio obiettivo ma avvenne nell'ambito di una fisiologica dialettica (onde va pure esclusa una diversa qualificazione del fatto ex artt. 336 o 612 o 610 c.p.). Riferisce infatti Lunghi a dibattimento: *"La mia convinzione era "non te lo firmerò mai", però li*



*diciamo per debolezza mia, perché tutto sommato, come tutti quanti, abbiamo creduto e crediamo in quest'opera, io stavo per congedarmi proprio dal dottor Calzia, andai verso la porta, aprii la porta ed in quel momento il dottor Calzia mi disse: "guarda, se non metti la firma tu, la metto io".* Riferisce di essersi sentito schiacciato dal proprio senso di responsabilità (non certo dalla minaccia di un male ingiusto), perché il soggetto realmente deputato a tale autorizzazione riteneva di essere lui stesso, e che non voleva "fare un affronto" al Calzia, con cui aveva da sempre un ottimo rapporto personale anche di amicizia e, agitatissimo e tremante, come riferisce: "dissi: "va bene, se la metti così, Paolo, la firmo", e presi la penna, la impugnai così, e proprio con tutta la mia forza misi quella firma, proprio perché ero fuori di me, proprio perché dovevo... dovevo, ecco." (cfr. p. 81 e ss., trascr. udienza 21.1.2013).

Né si ipotizza un concorso di Calzia ex art. 110 c.p. come istigatore morale della condotta che si pretende illegittima posta in essere da Lunghi con la firma dell'autorizzazione.

In ogni caso nessun profilo di illegittimità è in realtà specificamente dedotto (né ravvisabile) con riferimento alla condotta che avrebbe permesso il risultato vantaggioso per Acquamare, vale a dire l'autorizzazione all'ipoteca sottoscritta da Lunghi, né – quanto al secondo profilo di ingiustizia richiesto dall'art. 323 c.p. - si esplicita perché sarebbe contrario all'ordinamento il risultato conseguito con la condotta autorizzativa, ovvero la costituzione di ipoteca; o meglio, il finanziamento conseguente, ammesso che vi sia consequenzialità diretta (o non piuttosto rapporto di accessorietà) tra esso e la costituzione di ipoteca (si ricorda che vi fu anche garanzia fideiussoria di Acqua Pia Antica Marcia spa del mutuo).

Si evidenzia anzi che: l'ipoteca su beni demaniali è ammessa dal codice della navigazione (art. 41); la costituzione di ipoteca sulle opere costruite sui beni demaniali dati in concessione il 28.12.2006 era ipotesi prevista e facoltizzata dall'art. 9.1 del regolamento della concessione stessa; nessun problema si pose all'atto di dazione di ipoteca innanzi al notaio Decorato di Roma (teste Braga, sottoscrittore per la Porto di Imperia spa, cfr. trascr. ud. 7.2.14 p. 39 e ss.).

L'atto vantaggioso (indirettamente) per la Acquamare, che (anche) grazie ad esso avrebbe ottenuto la concessione del mutuo dalle banche, non pare dunque contrario a legge. Esso al più poteva ritenersi inopportuno per la Porto di Imperia spa; il che è peraltro discutibile, considerato che la Porto di Imperia aveva come primario interesse quello di trovare il modo di costruzione del porto attraverso un finanziatore ed esecutore che doveva far ricorso al credito privato e che dalla concessione di ipoteca sarebbe stata perciò, secondo un giudizio prognostico in allora, anch'essa semmai avvantaggiata.

La presa di posizione di Calzia, di per sé, non ha dunque neppure i caratteri della violazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione con riferimento al risultato perseguito. Ciò non solo nella prospettiva soggettiva del Direttore Generale del Comune, ma anche da un punto di vista puramente oggettivo, per quanto qui chiarito

laddove si è escluso il reato di abuso d'ufficio nelle modalità di attuazione del porto, trattando del capo A. In ogni caso eventuali profili di inopportunità specifici della garanzia, in assoluto o per come in concreto configurata, neppure contestati, non integrerebbero l'ingiustizia richiesta dalla norma penale incriminatrice.

\* \* \* \*

Sul capo E dell'imputazione.

Deve essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato Andrea Gotti Lega per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 81 cpv., 389 c.p..

Emerge *per tabulas* la sussistenza della condotta illecita contestata: il mero esame del certificato penale dell'imputato evidenzia come egli il 14.2.2004 sia stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Milano alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione (non in realtà, come contestato, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione) per reati di bancarotta fraudolenta commessi in concorso nel 1992 e, per conseguenza, alle pene accessorie, conseguenti ex lege, della inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni. La sentenza è passata in giudicato il 24.5.2006, data della pronuncia di rigetto del ricorso di impugnazione presentato alla Corte di Cassazione e, sebbene in relazione ad essa sia stato applicato l'indulto ai sensi della l. 31.7.2006 n. 241, tuttavia vale la regola che esso non estingue le pene accessorie, salvo che ciò non sia espressamente previsto (art. 174, 1° co., seconda parte, c.p.), ciò che non è nel caso di specie.

A partire dalla data del 24.5.2006, dunque, a Gotti Lega era interdetto l'esercizio di attività di impresa commerciale o di dirigenza presso imprese di qualsiasi tipo per dieci anni. La pena prevista dalla fattispecie incriminatrice in misura fissa, nell'ipotesi più grave della bancarotta fraudolenta, si giustifica, secondo la Suprema Corte, "*considerando che il legislatore ha voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno e "disordine" per il (considerevole) lasso di tempo di dieci anni*" (così Cass., Sez. V, n. 30341 del 30/05/2012, dep. 24/07/2012, Rv.253318). Peraltro la durata della pena accessoria in misura fissa è stata ritenuta non in contrasto col nostro sistema costituzionale (Corte Cost. sent. 132/2012).

Si è avuto modo di riferire del ruolo di primo piano che Gotti Lega ebbe invece, come apicale in seno alla Società Acqua Pia Antica Marcia, nella vicenda relativa all'affidamento dei lavori di costruzione del Porto, essendo stato sin da subito coprotagonista, con

Bellavista Caltagirone, delle trattative commerciali con la Porto di Imperia spa volte a disegnare le modalità di *partnership* con la società imperiese della società costituenda in seno al gruppo Acqua Pia Antica Marcia, la Acquamare srl, nella quale ricoprì poi il ruolo di amministratore unico, e comparando in tale ruolo, non appena costituita la società, quale sottoscrittore della Promessa Unilaterale 2005 formulata da tale società nei confronti di Porto di Imperia spa. Si è anche visto di come, una volta che la società Acquamare srl entrò a far parte della Porto di Imperia spa, Gotti Lega diventò membro del consiglio di amministrazione nonché del ristretto comitato esecutivo della stessa.

Orbene, almeno dalla data citata di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (anche) alle pene accessorie indicate - il 24.5.2006 - egli avrebbe dovuto dimettersi dalle cariche ricoperte ed astenersi da atti di impresa, come prescritto dalla sentenza di condanna citata. Risulta invece che Gotti Lega abbia più volte assunto la carica di amministratore e ciò sino al marzo 2012, data in cui, infine, come da lui stesso dichiarato, diede le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Porto di Imperia spa.

L'imputato ha dichiarato ammissivamente, nel corso del suo esame, reso all'udienza 25.9.2013: "*- Ho assunto la carica di amministratore delegato e vice Presidente nella società Acqua Marcia. Ero amministratore... Pubblico Ministero - Scusi, da che periodo a che periodo? Imputato, Gotti Lega A. - Dal '96 fino al 2012, all'inizio del 2012. Poi ho assunto la carica di amministratore unico di Acquamare in sede di costituzione della società. Acquamare era una società di scopo, era stata costituita per gestire e portare avanti l'operazione con Porto d'Imperia. È stata costituita i primi di giugno e sono stato amministratore fino a tutto il 2005, poi mi sono dimesso e sono stato sostituito. Pubblico Ministero - È stato sostituito da Degli Innocenti? Imputato, Gotti Lega A. - Sono stato sostituito, signor Pubblico Ministero, direi dalla signora Merlonghi. Poi ho assunto la carica di consigliere d'amministrazione di Porto d'Imperia dopo che è stato formalizzato l'accordo quadro, quindi direi dopo l'ottobre del 2005. Pubblico Ministero - Aveva delle deleghe come... Imputato, Gotti Lega A. - No, nessuna delega. Pubblico Ministero - ... (Parole inintelligibili per sovrapposizione di voci) Porto d'Imperia? Imputato, Gotti Lega A. - No, non a delega a Porto d'Imperia. Pubblico Ministero - Quindi in questa vicenda... Imputato, Gotti Lega A. - Chiedo scusa, mi sono dimesso da consigliere d'amministrazione di Porto d'Imperia sempre nel mese di... all'inizio del mese di marzo del 2012. Pubblico Ministero - Quindi lei queste vicende le ha vissute sia come amministratore di Acqua Marcia sia per il piccolo segmento di Acquamare, sia poi per la parte relativa al Porto d'Imperia? Imputato, Gotti Lega A. - Sì, esattamente! Pubblico Ministero - Però dopo che lei ha lasciato l'incarico in Acquamare ha continuato ad occuparsi diciamo, tra virgolette, di Acquamare? O Acquamare comunque aveva una sua consistenza autonoma rispetto alla holding e rispetto al disegno complessivo? Imputato, Gotti Lega A. - Aveva una sua autonomia funzionale, tuttavia nell'ambito dell'incarico in Acqua Marcia, nella holding, avevo... che era a conoscenza di tutti i fatti di Acquamare,*

*anche se non la gestivo direttamente. Quindi partecipavo a tutte le decisioni anche se questo formalmente non risulta, perché non sono più stato nel Consiglio di amministrazione d'Acquamare da quando mi sono dimesso."*

Deve preliminarmente evidenziarsi che, in effetti, il 17.2.2006, per quanto emerge dalla visura camerale storica in atti (cfr. p. 15 doc. prod. difesa di Caltagirone all'udienza 20.12.2012 su supporto informatico), Gotti Lega cessò dalla carica di amministratore unico di Acquamare srl, come dal medesimo dichiarato.

Tuttavia, successivamente e nel periodo oggetto di rilievo (dopo il 24.5.2006), egli ricoprì senz'altro l'incarico di componente del consiglio di amministrazione della Porto di Imperia spa ed anche del suo comitato esecutivo, come risulta dalla visura camerale storica relativa alla società medesima (doc. prod. difesa Caltagirone ud. 20.12.2012 su supporto informatico e prod. p.m. udienza 5.12.2012). Si evince che egli il 23.9.2005 fu nominato amministratore; il 7.11.2005 fu nominato membro del comitato esecutivo e cessò da tali cariche il 25.9.2008; nella stessa data, nonché il 18.4.2011 e l'11.5.2011 fu nominato nuovamente amministratore (pp. 4, 11, 15 visura), e rimase in carica successivamente e fino alle dimissioni del 2012.

Non negando la condotta materiale di violazione della pena accessoria che lo rendeva incapace di esercitare attività di impresa ai diversi livelli, l'imputato si è giustificato adducendo un fraintendimento del senso della condanna. Dichiarò infatti, sul punto: (p. 86 e ss. trascr. esame imputato Gotti Lega ud. 25.9.2013): *"Pubblico Ministero - Appunto, perché continuava a fare l'amministratore se era inabilitato..?. Imputato, Gotti Lega A. - Perché ritenevo che il divieto di svolgere attività si riferisse unicamente al settore pubblico ed alle attività pubbliche regolate da materia pubblica. ... Pubblico Ministero - Scusi, riteneva sulla base di cosa? Imputato, Gotti Lega A. - È una mia valutazione, non ne faccio responsabile nessuno! È andata così! Pensavo che si potesse risolvere la situazione prima. Non si è risolta. Peraltro non ho svolto attività nell'ambito pubblico di nessun genere, quindi mi rammarico..."*

L'errore giuridico di interpretazione della pena accessoria limitativa delle sue facoltà non può evidentemente giustificare la condotta (art. 5 c.p.), trattandosi peraltro di errore grossolano, facilmente evitabile soltanto ponendo attenzione alla dicitura letterale della condanna, particolarmente esplicita per la previsione dell'art. 216 ultimo comma L.F. nel suo riferimento ad una *"impresa commerciale..."* e a *"qualsiasi impresa"*, e ciò ancor più considerando le competenze personali dell'imputato, quale soggetto che ricopriva un ruolo gestorio di primaria importanza anche in una società di dimensioni quali la Società dell'Acqua Pia Antica Marcia spa.

Deve emettersi dunque condanna per il reato ascritto al capo E, integrato nel periodo successivo al 24.5.2006 e in relazione ai fatti contestati con riferimento alla carica gestoria ricoperta in forza di più atti di nomina nella Porto di Imperia spa. Ciascuna violazione può ritenersi un unico fatto di reato, commesso in modo continuativo per l'esercizio della carica

Palu  
OK

sociale in relazione ad ogni nomina per tutta la durata del relativo periodo (la trasgressione alla pena accessoria interdittiva essendo commessa con l'assunzione dell'ufficio o della carica e permanendo per tutta la durata della stessa, posto che la violazione è integrata dall' 'esercizio' di impresa, il quale coincide con l'incarico, in esso perdendo di rilievo autonomo i singoli atti gestori).

Si ritiene, peraltro, che le plurime violazioni, commesse sostanzialmente senza soluzione di continuità, debbano ritenersi espressione di un medesimo disegno criminoso e possano porsi in continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. ai fini del trattamento sanzionatorio. Con riferimento ad esso, va preliminarmente evidenziato che ricorre per l'imputato l'ipotesi della recidiva infraquinquennale ex art. 99 co. 2 c.p. e non la contestata recidiva reiterata specifica, dal momento che tale ultima previsione riguarda per lettera della legge 'il recidivo' che commetta un altro delitto non colposo, mentre non risulta che Gotti Lega sia stato giudicato tale, con conseguente aumento di pena ex art. 99 c.p., prima della commissione dei fatti penali p. e p. dall'art. 389 c.p. oggetto del presente giudizio. Né il reato di cui all'art. 389 c.p. in giudizio è omogeneo a quello di bancarotta per cui vi è precedente condanna. La recidiva è invece senz'altro da inquadrarsi nel secondo comma della disposizione che la prevede, per essere il reato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, posto che la violazione è iniziata immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza Corte di Appello di Milano del 14.2.2004 (il 24.5.2006), e dunque nell'arco di tempo rilevante secondo la norma. La gravità e la reiterazione delle violazioni alla condanna, commesse in modo spregiudicato da soggetto peraltro già condannato, escludono il riconoscimento di attenuanti sulla pena.

La pena che, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e valutati i fini ordinamentali della stessa, appare congrua in concreto, tenuto in particolare conto della gravità manifesta della violazione e del profilo soggettivo dell'imputato rilevabile dal certificato penale, è quella di mesi 8 di reclusione, calcolata a partire dalla pena base di mesi 4 giorni 15 di reclusione per il fatto, ritenuto più grave, di assunzione della carica di amministratore in data più recente (fatto indicativo di maggior colpevolezza essendo commesso con reiterazione della violazione), aumentata ex art. 99 co. 2 c.p. sino a mesi 6 di reclusione, ed ancora per la continuazione con gli altri fatti precedenti in pari misura per ciascuno sino a mesi 8 di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..

Consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non ricorrono i presupposti di legge né di prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato, alla luce del certificato penale, per la concessione di alcun beneficio sulla pena o sulla condanna, risultando peraltro che la sospensione condizionale della pena sia già stata concessa con una prima condanna.

\* \* \* \*

Sul capo Z dell'imputazione.

Paolo Calzia è chiamato, quale Presidente della Porto di Imperia spa, a rispondere, in concorso con gli esecutori materiali rimasti ignoti, della contravvenzione di cui all'art. 1161 R.D. 327/42, per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo in Imperia loc. San Lazzaro e per averne impedito l'uso pubblico e ciò depositandovi consistenti accumuli di materiale terroso e di terra di risulta proveniente dai lavori relativi alla realizzazione del Porto Turistico di Imperia.

Il fatto materiale della presenza di accumuli di materiale terroso e terra originati dai lavori di realizzazione delle opere portuali effettuati sull'area oggetto della concessione demaniale sull'area medesima è provato dalle convergenti deposizioni testimoniali (cfr. deposizione Tufo Massimo, Boni Roberto, Strescino Paolo, Lanteri Luca, Albornò Marco, Magitteri Maurizio), dalla documentazione fotografica allegata all'esposto presentato presso la Procura della Repubblica di San Remo ( sottofascicolo 23 faldone 2 produzioni PM ud. 5.12.2012) e dai verbali delle sedute della Commissione di Vigilanza e Collaudo a far tempo dal 7.9.2010.

Che tale accumulo di terra e di rocce da scavo abbia invaso l'area demaniale adiacente a quella oggetto di concessione è stato attestato dai testi Albornò Marco e Magitteri Maurizio, avendo entrambi confermato uno sconfinamento di tale accumulo di materiali di scavo nell'area demaniale adiacente a quella oggetto della concessione (cfr. pp. 51 e ss. deposizione Albornò Marco, Direttore Lavori di Porto Imperia spa; pp. 90 e ss deposizione Magitteri Maurizio, consigliere del CdA di Porto di Imperia dal 17.12.2007 al 25.9.2008, come si rileva dalla visura camerale storica Porto Imperia spa prodotta dalla difesa di Degl'Innocenti all'udienza del 16.1.2013, e successivamente dipendente di Acqua Pia Antica marcia spa addetto per conto di Acquamare srl al coordinamento tecnico del cantiere).

E', inoltre, incontestato in atti che lo sconfinamento del deposito dei materiali di risulta delle lavorazioni del cantiere portuale è avvenuto in area demaniale rispetto alla quale Porto di Imperia spa non aveva titolo all'occupazione.

Con il che può dirsi integrato il reato contestato atteso che *"l'occupazione arbitraria di spazio del demanio marittimo, punibile a norma dell'art. 1161 cod. nav., è integrata non soltanto da opere che impegnino lo spazio marittimo in modo totale, asservendolo ad un manufatto che vi insista, ma anche da opere... che determinino un complesso strutturale preclusivo o riduttivo della libertà dello spazio utilizzato, sottraendolo alla pienezza della sua utilizzabilità in senso conforme alla sua natura e destinazione pubblica"* (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 11888 del 15.12.1982).

Come riferito da Magitteri il cumulo di terra era già presente nell'autunno del 2007. Quanto, invece, alla data di sconfinamento di tale accumulo nell'area demaniale confinante non vi sono in atti elementi che consentano di determinarla con certezza. Peraltro con la nota 7.5.2010 la Commissione di Vigilanza già comunicava a Porto di Imperia spa che l'accumulo di materiale da escavo occupava l'area demaniale confinante a levante del cantiere e Alborno Maurizio ha indicato che al momento del suo incarico di direttore dei lavori di Porto di Imperia spa, nel settembre del 2010, era noto che l'accumulo di terra era sconfinato nell'area demaniale limitrofa. Con il che può individuarsi nella tarda primavera del 2010 l'epoca dello sconfinamento che si è protratto quanto meno al 18.2.2011. Infatti nel verbale della seduta in pari data della Commissione di Vigilanza risulta che l'allontanamento dei detriti operato fino ad allora dalla Porto di Imperia spa non era completo residuando ancora materiale da rimuovere, così come comunicato alla Commissione dalla Provincia di Imperia.

Pertanto in relazione all'estensione temporale del reato, avendo natura permanente, il reato può dirsi consumato in permanenza dal maggio del 2010 al febbraio 2011.

Quanto alla posizione dell'imputato si osserva.

Il periodo di consumazione del reato si colloca nel periodo durante il quale l'imputato ha rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di Porto di Imperia spa, essendo stato nominato nel giugno del 2007 ed essendo rimasto in carica, senza soluzione di continuità fino al 11.5.2011 (cfr. Visura storica Porto Imperia spa prodotta all'udienza del 16.1.2013 dalla difesa di Degl'Innocenti).

In forza di tale carica l'imputato era il soggetto responsabile dell'area data in concessione a Porto di Imperia spa, nel possesso della quale la società era stata immessa già a far tempo dal gennaio del 2007; con il che l'imputato è il soggetto al quale deve imputarsi lo sconfinamento sull'area demaniale limitrofa del deposito di materiale realizzato sulla stessa dalle società che ivi operavano.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si osserva.

Si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche considerati il comportamento processuale dell'imputato, che ha partecipato al processo e ha reso esame, e la circostanza che la Porto di Imperia spa risulta essersi attivata, come riferito da Alborno Marco e Magitteri Maurizio e indirettamente confermato dal verbale della seduta 18.2.2011 della Commissione di Vigilanza e Collaudo, per rimuovere il deposito non appena avuto contezza del suo sconfinamento sull'area demaniale e per tracciare il confine mediante apposizione di opere provvisoriale (cfr. pp. 51 e ss deposizione Alborno Marco, pp. 90 e ss deposizione Magitteri Maurizio).

In ragione della modesto lasso temporale di permanenza del reato e della modesta area oggetto di occupazione (come riferito da Magitteri Maurizio, idem), valutata la personalità dell'imputato, la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si determina in

Alborno Marco

euro 300 di ammenda (pena base euro 450 di ammenda, diminuita ex art. 62 bis c.p. a euro 300 di ammenda).

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo segue per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la sua condanna al pagamento delle spese processuali.


\* \* \* \*

Le domande delle parti civili non vengono prese in esame, dovendosi rilevare che esse sono formulate in relazione a fatti che non si sono ritenuti integrare fattispecie delittuose, oppure, con riferimento ai capi E e Z, non risulta che vi sia legittimazione o interesse ad agire delle parti in relazione ad essi costituite, peraltro non essendo neppure allegati il titolo del preteso danno e il nesso causale con lo stesso.

Infine, alla luce delle pronunce assolutorie e non ricorrendo i presupposti per la confisca, va disposta la restituzione del materiale ancora sottoposto a sequestro giudiziario ai soggetti a carico dei quali i sequestri furono operati, nei termini e nei modi di cui al dispositivo (nel corso del dibattimento si è provveduto sulle richieste di restituzione di volta in volta presentate).

Considerata la complessità delle questioni da esaminare ed il numero delle imputazioni, si è indicato in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

\* \* \* \*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'f. e. e. e.' followed by a stylized flourish.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp

dichiara CALZIA Paolo colpevole del reato a lui ascritto al capo Z e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 300 di ammenda;

dichiara GOTTI LEGA Andrea colpevole del reato di cui al capo E e, ritenuta la recidiva ex art. 99 comma 2 cp, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione;

condanna CALZIA Paolo e GOTTI LEGA Andrea al pagamento delle spese del procedimento.

Visto l'art. 530 cpp

assolve CALTAGIRONE BELLAVISTA FRANCESCO, CALZIA ILVO, CALZIA PAOLO, CARLI GIANFRANCO, CONTI CARLO, DEGL'INNOCENTI STEFANO, GANDOLFO DOMENICO, GOTTI LEGA ANDREA, MERLONGHI DELIA, MORASSO EMILIO, ACQUAMARE srl e ACQUA PIA ANTICA MARCIA spa dagli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 262 e ss. cpp,

ordina la restituzione:

- in favore di Acquamare srl in persona del legale rappresentante pro tempore dei documenti di cui al verbale GdF di Imperia – Polizia Postale 21-10-2010 ore 18,45; delle cose di cui al verbale di sequestro GdF di Imperia – Polizia Postale 1-12-2010; delle cose di cui al verbale 7-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Peschiera srl in persona del legale rappresentante pro tempore dei documenti di cui al verbale GdF di Imperia 21-10-2010 ore 18,45;

- in favore del fallimento di Porto di Imperia spa dei documenti di cui al verbale GdF di Imperia 21-10-2010 ore 12,05;

- in favore di Seagames snc in persona del legale rappresentante pro tempore delle cose di cui al verbale di sequestro 4-1-11;

- in favore di Calzia Paolo delle cose di cui al verbale di sequestro Polizia Postale 6-3-2012;

- in favore di Caltagirone Bellavista Francesco delle cose ancora in sequestro elencate nei verbali 5-3-2012 e 18-7-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Conti Carlo delle cose di cui al verbale di sequestro 5-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Gandolfo Domenico delle cose ancora in sequestro elencate nei verbali di sequestro 6-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Carli Gianfranco delle cose elencate nel verbale di sequestro 6-3-2102 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Parodi Beatrice delle cose elencate nel verbale di sequestro 6-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Degl'Innocenti Stefano del notebook di cui al verbale di sequestro 6-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

- in favore di Parisi Antonino delle cose di cui al verbale di sequestro 8-3-2012 GdF di Imperia – Polizia Postale;

delega per l'esecuzione la Guardia di Finanza di Imperia con facoltà di subdelega.

Visto l'art. 544 comma 3 cpp,

indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 7 novembre 2014

I giudici estensori  
Paola Odilia Meroni

*Paola Odilia Meroni*

Melania Eugenia Cafiero

*Melania Eugenia Cafiero*

Il presidente

Cristina Domaneschi

*Cristina Domaneschi*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA UNITAMENTE ALLA PAGINA SUCCESSIVA (INDICE)  
IN DATA CINQUE FEBBRAIO DUEMILAQUINCE



**IL CANCELLIERE**

**Dott. Alberto ZOCALI**

*Alberto Zocali*

## INDICE

❖ Imputati	1
❖ Imputazione	3
❖ Parti civili	28
❖ Conclusioni	32
❖ Motivazione	37
➤ La ricostruzione storica dei fatti e degli atti tra il 1991 e il 2011	38
➤ Sui capi A e B dell'imputazione	80
➤ Sui capi A3 e A4 dell'imputazione	127
➤ Sul capo C dell'imputazione	129
➤ Sulle imputazioni di falso ideologico in atto pubblico in generale	133
➤ Sui reati di falso contestati agli esponenti della concessionaria (D, F, G, H, I, L, M, N, Q)	
▪ Capi D, G, H, I, L, Q	135
▪ Capo F	139
▪ Capi M e N	143
➤ Sui capi O e P dell'imputazione	144
➤ Sui capi R e S dell'imputazione	145
▪ Capo R	146
▪ Capo S	151
➤ Sui capi T e U dell'imputazione	154
➤ Sul capo A1 dell'imputazione	157
➤ Sul capo V dell'imputazione	159
➤ Sul capo E dell'imputazione	161
➤ Sul capo Z dell'imputazione	165
❖ Dispositivo	168

INDICE DEPOSITATO IN CANCELLERIA UNITAMENTE ALLA SENTENZA  
CHE PRECEDE IN DATA CINQUE FEBBRAIO DUEMILAQUINDICI



IL CANCELLIERE  
Dott. Alberto ZOCCALI

*[Handwritten signature]*